

Regolamento del Centro Universitario Cattolico

Il Centro Universitario Cattolico è il risultato di due iniziative che negli anni cinquanta videro protagonisti la Santa Sede e il Cardinale Siri, allora Presidente della Commissione Episcopale per l'alta direzione dell'Azione Cattolica, per il sostegno di giovani studiosi cattolici orientati all'insegnamento accademico.

Le due iniziative vengono in un secondo tempo fuse. Con lettera del 18 ottobre 1977, la Segreteria di Stato attribuisce a Mons. Maverna, Segretario Generale della CEI, l'incarico di raccogliere l'eredità dei due organismi precedenti in un unico Centro Universitario Cattolico, che si configura ormai come articolazione della Conferenza Episcopale Italiana sotto la guida del Segretario Generale pro tempore.

Con il Convegno ecclesiale di Palermo del 1995 prende progressivamente avvio il "progetto culturale orientato in senso cristiano". Nella prima proposta di lavoro che la Presidenza della CEI pubblica il 28 gennaio 1997 come documento-base del "progetto culturale", nella parte dedicata all'impegno nella "ricerca", si legge: "Accanto al confronto interdisciplinare si dovranno promuovere anche approfondimenti monografici, soprattutto mediante ricerche finalizzate curate da giovani studiosi. Questo settore potrà essere seguito in particolare dal Centro Universitario Cattolico, con uno specifico settore di borse di studio per sostenere l'attività di ricercatori". L'inserimento del Centro Universitario Cattolico tra le competenze del Servizio nazionale per il progetto culturale è avvenuto nel febbraio del 2001 e il Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 gennaio 2003 ha approvato il seguente regolamento del Centro, che viene pubblicato in questo numero del Notiziario.

COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art.1

È costituito per iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana il Centro Universitario Cattolico (CUC).

Art.2

Il CUC intende aiutare giovani laici (con esclusione di candidati agli ordini sacri, novizi e membri di Istituti di vita consacrata) che intendono dedicarsi all'attività accademica universitaria e conseguire la necessaria preparazione scientifica, onde assicurare presso le Università italiane la presenza di docenti che testimonino i valori evangelici nella vita e nell'insegnamento.

Per conseguire tale finalità il Centro assegna borse di studio e di ricerca, usufruendo dei fondi stanziati dalla Fondazione "Comunicazione e cultura" a sostegno delle attività promosse nell'ambito del progetto culturale e di altri eventuali contributi.

ORGANI DEL CUC

Art.3

Gli organi del CUC sono:

- il Presidente
- il Direttore
- il Consulente ecclesiastico
- il Comitato Docenti.

Art.4

Il Presidente è il Segretario Generale *pro tempore* della C.E.I.

Il Presidente attribuisce le borse di studio e di ricerca; nomina il Direttore scegliendolo tra i Direttori e i Responsabili degli Uffici e Servizi della Segreteria Generale della C.E.I.; nomina un sacerdote Consulente ecclesiastico; nomina i membri del Comitato Docenti; presenta una relazione annuale alla Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università.

Tutti gli incarichi hanno durata triennale.

Art. 5

Il Direttore provvede alla gestione economica e cura l'organizzazione delle attività istituzionali, avvalendosi di opportune collaborazioni.

Art. 6

Il Comitato Docenti è composto da docenti universitari, scelti all'interno di diverse aree disciplinari, in numero non inferiore a dieci unità.

Art. 7

Il Comitato Docenti elegge al suo interno un Coordinatore; esamina le domande degli aspiranti borsisti; propone al Presidente i nomi dei candidati all'assegnazione delle borse di studio; segue la formazione scientifica e culturale dei borsisti e ne verifica l'esito.

BORSE DI STUDIO E DI RICERCA

Art. 8

1. - Annualmente il Presidente, verificata la disponibilità finanziaria, in base ai fondi stanziati dalla Fondazione "Comunicazione e cultura", determina il numero delle borse di studio e di ricerca da erogare e la misura del relativo assegno. Il Direttore cura la pubblicazione e l'esecuzione dei bandi.

Nel quadro delle disposizioni che regolano la ricerca nelle Università, il Presidente, sentito il Comitato Docenti, può attivare specifiche borse di ricerca.

2. - Le borse di studio sono conferite a candidati, già in possesso del diploma di laurea, che intendono proseguire gli studi universitari e che inoltrano richiesta secondo quanto previsto dal bando annualmente predisposto.

Le borse di ricerca sono conferite a candidati che hanno conseguito il dottorato di ricerca o altro titolo equivalente riconosciuto dallo Stato e che accettano di sviluppare un significativo programma di ricerca concordato dalla direzione del CUC con il loro docente di riferimento.

3. - Le borse di studio vengono assegnate su progetti che abbiano una durata massima di tre anni e sono sottoposte a verifica annuale da parte del Comitato Docenti, che può proporre la revoca al Presidente.

Le borse di ricerca hanno una durata massima di tre anni, sono sottoposte a verifica annuale sulla base della valutazione degli standard di lavoro concordati e, in seguito a tale verifica, possono essere revocate dal Presidente.

4. - Gli aspetti di natura fiscale connessi con la fruizione delle borse o di altro eventuale contributo erogato dal CUC sono regolati dalle norme civili vigenti in materia.

5. - Le borse sono assegnate a candidati meritevoli scelti in base al possesso di idonee capacità e di inclinazione agli studi e alla ricerca, tenuto conto della loro formazione cristiana e dell'impegno in forme di apostolato.

6. - I candidati devono essere cittadini italiani e devono essere guidati nella ricerca da docenti di università italiane.

7. - Il bando stabilisce l'ammontare delle borse di studio messe in palio e le condizioni di ammissibilità alle stesse rispetto al reddito annuale del candidato.

CONFERIMENTO DELLE BORSE

Art. 9

1. - Le domande per la concessione di borse di studio devono essere presentate al Presidente del CUC entro i termini e secondo le formalità stabilite dal bando annuale.

2. - L'esame delle singole richieste e della relativa documentazione viene affidato dal Presidente del Centro, assistito dal Direttore, al Comitato Docenti, che potrà essere ampliato di volta in volta con esperti, al fine di garantire l'apporto di specifiche competenze.

L'assegnazione delle borse è effettuata dal Presidente, acquisito il parere del Comitato Docenti.

3. - Nella stesura della graduatoria, a parità di merito, verranno preferiti i progetti che, per tematiche e prospettive, offrono apporti significativi, sotto il profilo dell'ispirazione cristiana, al dibattito culturale in atto.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Art. 10

1. - La partecipazione alle iniziative promosse dal CUC, nonché l'adempimento delle condizioni previste dal presente regolamento e dal bando di concorso, sono condizioni essenziali per il mantenimento dello *status* di borsista.

2. - Il CUC programma iniziative di aggiornamento culturale e di formazione spirituale, secondo la sua tradizione, al fine di favorire una crescita integrale e armonica dei giovani borsisti per un'autorevole competenza e una credibile capacità di testimonianza cristiana nel mondo universitario e accademico.

Il Consulente ecclesiastico cura la dimensione spirituale di tali iniziative e mantiene un contatto personale con i singoli borsisti.

3. - Annualmente il Presidente e il Direttore del Centro predispongono un programma di attività culturali e spirituali che comprende sia i momenti istituzionali, vincolanti per i borsisti, sia quelli opzionali, determinandone altresì il calendario.

4. - Ogni anno ha luogo l'incontro delle "matricole" del CUC. Esso si propone di avviare i giovani verso una prima conoscenza del Centro per favorire un loro coinvolgimento nelle finalità del CUC e per promuovere uno spirito di fraternità e condivisione.

L'intera comunità del CUC ogni anno si riunisce in un Convegno di studio, della durata di una settimana, per la verifica delle ricerche accademiche realizzate e per l'approfondimento di tematiche spirituali e culturali.

Direttore responsabile: Ceriotti Francesco

Redattore: Menegaldo Antonio

Sede redazionale: Circonvallazione Aurelia, 50 - Roma

Autorizzazione: Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997

Stampa: Arti Grafiche Tris, Via A. Dulceri, 126 - Roma - Febbraio 2003